

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Tar Campania, Napoli, Sezione II, sentenza 22 marzo 2010, n. 1530

La mancanza della dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 58 del D.Lgs. n. 267/2000 implica l'immediato depennamento del nominativo dalla lista dei candidati.

Omissis

4. Ritiene, preliminarmente, il Collegio che il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata emessa, ai sensi dell'art. 26 l. 6.12.1971 n. 1034, come modificato dall'art. 9 della L. 21.07.2000 n. 205, adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell'istanza cautelare, stante l'integrità del contraddittorio, l'avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonché la mancata enunciazione di osservazioni oppostive delle parti, rese edotte dal Presidente del Collegio di tale eventualità. Invero, laddove parte ricorrente abbia formulato, nel contesto di un ricorso elettorale, domanda di misura cautelare, come nel caso di specie, non confligge con le peculiarità del rito elettorale – caratterizzato, come è noto, da tempi accelerati e da un particolare carattere di ufficialità – la possibilità di fare applicazione della innovazione processuale introdotta dalla legge 205/2000 di definire il giudizio in sede camerale con sentenza c.d. "breve", ove ne ricorrano i presupposti. Al riguardo, l'utilizzo di tale strumento processuale, anche nel giudizio elettorale, ben si coniuga all'esigenza di celerità cui si informa tale rito, con procedura ritenuta legittima anche dal Giudice d'appello (Consiglio di Stato, Sezione V, 14 ottobre 2009 n. 6308).

5. Tanto premesso, va osservato in punto di ammissibilità della domanda che si verte in materia di impugnazione in sede giurisdizionale dell'esclusione di due singoli candidati dalle consultazioni elettorali indette per i prossimi 28 e 29 marzo 2010, per cui alla fattispecie è applicabile il d.l. 5 marzo 2010 n°29, come pubblicato sulla G.U. del 6 marzo successivo. Ciò in forza della norma contenuta nell'articolo 1, quarto comma, prima parte, che ne prevede in modo espresso l'efficacia per le elezioni in corso, e che deve ritenersi applicabile in via estensiva anche alle controversie per le elezioni comunali e provinciali. Ne consegue che il ricorso immediato avverso l'esclusione di una lista o la non ammissione di singoli candidati va ritenuto ammissibile a mente dell'art. 1, comma 3 ultima parte, di detto decreto. La norma, di carattere interpretativo, ha risolto in tal senso il contrasto giurisprudenziale manifestatosi fra l'indirizzo a favore dell'impugnazione differita, rivolta esclusivamente nei confronti del verbale di proclamazione degli eletti – indirizzo espresso per tutte da Consiglio di Stato, Ad. Plen., 24 novembre 2005 n°10 – e quello invece a favore della tutela immediata – espresso, fra le molte, da Consiglio di Stato, Sez. V, ord. 16 maggio 2006 n°2368. Inoltre la legittimità di tale orientamento risulta suffragata da quanto espresso di recente dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 90/2009, in cui la stessa Consulta ha preso atto dell'assenza di un "diritto vivente" in ordine alla interpretazione fornita dall'Adunanza Plenaria nella nota decisione n. 10/2005, a proposito della non immediata impugnabilità degli atti *de quibus* (cfr. in termini Consiglio di Stato ordinanza n. 1744 del 01/04/2008).

In tal senso, in forza della norma citata, il provvedimento impugnabile va individuato nella decisione di definitiva esclusione n. 41 del 1-3-2010 della detta sottocommissione elettorale che ha respinto il ricorso per la riammissione dei ricorrenti.

6. Il ricorso è comunque infondato nel merito.

Va premesso in fatto che è incontestata la mancanza negli atti redatti dai ricorrenti, in sede di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale, della espressa dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'art. 58 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – ossia di non aver riportato condanna definitiva per i delitti ivi previsti ovvero di non essere stato sottoposto con provvedimento definitivo a misura di prevenzione ex art. 1 l. n. 575/1965 (come sostituito dall'art. 13 l. n. 646/1982).

Ad avviso del Collegio, l'adempimento omesso è inquadrabile infatti nella categoria giuridica delle cc.dd. "forme sostanziali" o "vincolate", che non ammettono equipollenti, in quanto strettamente funzionali, a giudizio del legislatore, ad assicurare la certezza in ordine all'assenza delle cause ostative alla candidatura, imprescindibile per garantire la corretta e tempestiva ammissione degli aspiranti alla competizione elettorale.

Dispone al riguardo l'art. 32, comma 9, punto 2), del d.P.R. n. 570 del 1960, nel testo novellato dall'art. 2 della l. 18 gennaio 1992 n. 16, che la documentazione da allegare contestualmente alla lista, da presentarsi tassativamente entro le ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la data di votazione, deve contenere, tra l'altro, "la dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura, contenente la dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55". L'insanabilità del vizio, che implica la nullità della candidatura incompleta e l'immediato depennamento dalla lista presentata del nominativo del candidato inadempiente (cfr., in termini, per tutte, Consiglio di Stato, Sezione V, 17 maggio 1996 n. 574), si desume con

chiarezza dallo stesso art. 33 del D.P.R. 570/1960, invocato dai ricorrenti. Vero è che il richiamato articolo, all'ultimo comma, contiene una previsione che consente alla commissione di "ammettere nuovi documenti", ma la citata norma di chiusura non è invocabile nei casi previsti dalle precedenti disposizioni ove è espressamente esclusa la possibilità di integrazioni *ex post*, come nel caso della dichiarazione in parola. Infatti, alla lettera c) del primo comma del citato art. 33 è statuito che la commissione "elimina dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della L. 19 marzo 1990, n. 55, o per i quali manca ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione di cui al n. 2) del nono comma dell'art. 32 [...]".

Non giova ai ricorrenti neppure il richiamo alle decisioni indicate in ricorso (Consiglio di Stato, Sezione V, 22.1.2003 n. 255 e 30.1.2003 n. 468), che si riferiscono alla diversa fattispecie in cui la dichiarazione era stata resa – nei seguenti termini: "di non essere in alcuna delle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, l. 19 marzo 1990 n. 55, come modificato dall'art. 1 l. 18 gennaio 1992, n. 16" – ma senza il richiamo al t.u. 267/2000. In tali ipotesi, infatti, è stato condivisibilmente ritenuto che il modulo utilizzato, contenente il solo riferimento alla disciplina del 1990 e del 1992, senza tener conto di quella modificativa sopravvenuta, si risolve in una mera irregolarità formale non preclusiva alla partecipazione dei candidati alla consultazione elettorale.

La soluzione della questione nei termini appena delineati non è incisa neppure dall'entrata in vigore del d.l. 5 marzo 2010 n. 29, ispirato ad assicurare nel modo più ampio il *favor electionis*, atteso che allorquando il legislatore fa propria un'interpretazione delle previsioni normative che comporta una dequotazione dei vizi formali, come in materia di autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle liste, esige che i dati mancanti "siano comunque desumibili in modo univoco da altri elementi presenti nella documentazione prodotta" (art. 1, comma 2). Nel caso di specie, invece, come si è fin qui chiarito, l'omissione in parola non era ricavabile neppure *aliunde* dalla restante documentazione presentata.

7. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto siccome infondato. Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare tra le parti in causa spese e competenze di giudizio.

Omissis